

Decreto del 7 febbraio 2012

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

della sanità pubblica e dell'innovazione

Visto l'art. 31 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, che prevede che il Ministero della sanità, ora Ministero della salute, anche su richiesta degli interessati, sentito il consiglio superiore di sanità, possa autorizzare, per i trasporti di salma da comune a comune, l'uso per le casse di materiali diversi da quelli previsti dall'art. 30, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro;

Considerato che, ad avviso dell'ufficio legislativo del Ministero della salute, la fattispecie concretamente individuata dal citato art. 31 configura un provvedimento formalmente amministrativo, ma sostanzialmente normativo, inquadrabile nella previsione di cui all'art. 115, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 112 del 1998 (inerente ai compiti ed alle funzioni amministrative conservati allo Stato): «adozione di norme, linee guida e prescrizioni tecniche di natura igienico - sanitaria»;

Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 2007 di autorizzazione, in ambito nazionale, del materiale denominato MATER-BI-ZIO1U, prodotto dalla ditta Novamont S.p.a., per realizzare manufatti in sostituzione della cassa di metallo;

Vista la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione avanzata dalla ditta Coccato & Mezzetti S.r.l. con sede legale a via Ugo Foscolo, 12 in Galliate (Novara);

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio superiore di

sanita' nella seduta del 25 gennaio 2012 in ordine al rinnovo dell'autorizzazione all'uso del materiale MATER-BI-ZIO1U, prodotto dalla ditta Novamont S.p.a., per mezzo del quale viene fabbricato il manufatto denominato «Barriera», prodotto dalla ditta Coccato & Mezzetti S.r.l., in sostituzione della cassa di metallo, laddove prevista una duplice cassa o in aggiunta alla cassa di legno per feretri destinati alla inumazione o alla cremazione;

Visto il parere espresso dal consiglio superiore di sanita' nella medesima seduta del 25 gennaio 2012, con il quale il medesimo consiglio si riserva di elaborare una scheda volta alla rilevazione dei dati ritenuti necessari per la valutazione delle caratteristiche dei materiali utilizzati nella concreta e reale operativita', sia nelle inumazioni che nelle cremazioni, al fine di effettuare un efficace monitoraggio della fase post autorizzazione;

Ritenuto di dover provvedere, con atto avente la natura illustrata nel richiamato parere dell'Ufficio legislativo, al rinnovo dell'autorizzazione all'uso per le casse del materiale MATER-BI-ZIO1U per produrre il manufatto denominato «Barriera», prescrivendo le condizioni di impiego e le caratteristiche idonee ad assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilita' del feretro:

Decreta:

Art. 1

E' autorizzato il rinnovo dell'uso, in ambito nazionale, del materiale denominato MATER-BI-ZIO1U, per realizzare il manufatto denominato «Barriera», prodotto dalla ditta Coccato & Mezzetti S.r.l. in sostituzione della cassa di metallo:

a) nei feretri, all'interno della cassa di legno, per salme

destinate all'inumazione purché non decedute per
malattia
infettivo-diffusiva o per salme destinate alla cremazione quando
vi
e' trasporto superiore ai 100 Km dal luogo del decesso;
b) nei feretri, all'interno della cassa di legno, per le
salme
decedute per malattia infettivo-diffusiva destinate alla
cremazione,
alle seguenti condizioni:
il manufatto, dello spessore minimo di 40 micron,
deve
coprire, senza soluzione di continuita', il fondo e le pareti
della
cassa fino al bordo superiore ed essere applicato con colla,
nella
parte superiore ed inferiore della cassa stessa, senza impiego
di
viti o chiodi:
per l'applicazione del manufatto dovranno essere
utilizzati
solo ed esclusivamente materiali biodegradabili.